

(33) A.S.G., A.S., *Cerimoniarum*, Lib. II, c. 16v.

(34) A Madrid era stato battezzato con il nome di Filippo Francesco Faxecura: Filippo come il re di Spagna, Francesco come il suo padrino, Francisco de Sandoyal y Rojos, marchese di Denia, duca di Lerma, cfr. S. AMATI, op. cit. p. 44. In realtà si chiamava Hasecura Rocuyemon. Cfr. Anche: F. BONCOMPAGNI-LUDOVISI, op. cit. p. LXX.

(35) Non posso chiudere senza ringraziare il Prof. Gildo Fossati, docente di Storia dell'Arte orientale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova che mi ha affidato la ricerca; il Preside della Facoltà stessa, Prof. Geo Pistarino e il Conte Cattaneo Mallone che me ne consentono la pubblicazione. Il Dott. Aldo Agosto, Direttore dell'Archivio di Stato di Genova e la Dott.ssa Laura Malfatto della Civica Biblioteca Berio, per l'assistenza prestata. Mons. Roba, direttore della Biblioteca del Seminario Arcivescovile Maggiore di Genova, per avermi permesso di consultare le opere del Bartoli. Il Dott. Sirio Doderò e il Prof. Cavacciuti di Genova e il Prof. Isaac Vasquez della Societas Internationalis Scotistica di Roma per le preziose indicazioni bibliografiche fornite.

ALFONSO ASSINI

PER UNA RICERCA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA A GENOVA NEL MEDIOEVO ⁽¹⁾

È osservazione comune che la storiografia sulla Genova medievale abbia privilegiato l'aspetto internazionale, soprattutto mercantile, a cominciare dalle grandi vie del commercio col Levante, lasciando un po' in ombra l'aspetto, forse meno attraente, della storia interna sia sotto il profilo politico-sociale sia soprattutto sotto il profilo amministrativo ⁽²⁾. Se va riconosciuto che per il '200 ampi squarci sono aperti dal Caro, sia nel celebre libro sulla supremazia nel Mediterraneo, sia nel mai tradotto saggio sulla costituzione genovese ⁽³⁾, è soprattutto il XIV sec. ad apparire particolarmente trascurato. L'unico tentativo di offrire un quadro complessivo dell'organizzazione interna dello Stato genovese mi pare essere l'importante saggio della Polonio del '77 ⁽⁴⁾. D'altronde non è neppure il caso di sottolineare l'importanza decisiva che il '300 ha nel medioevo genovese per i cruciali mutamenti sociali, politici e istituzionali che lo caratterizzano.

L'obiettivo è dunque quello di offrire un contributo alla storia interna di Genova in particolare per il sec. XIV e, come primo punto, contribuire a disegnare il *profilo istituzionale* del Comune. Un progetto di questo genere si scontra però subito con una grossa difficoltà oggettiva: l'esiguità della storiografia è infatti in buona parte una diretta conseguenza della scarsità delle fonti. Soprattutto per la prima metà del '300 si può dire che l'unica documentazione disponibile sia offerta dal fondo notarile. La sfida che lo storico si trova a dover affrontare ed elemento caratterizzante di questa ricerca è perciò di tentare un'utilizzazione delle carte notarili su un terreno che non è quello tradizionale della storia economico-commerciale, di saggiare le potenzialità e la proverbiale versatilità dei notai in un ruolo di supplenza delle fonti politiche e governative. Ciò, data la natura frammentaria e particolare dei dati offerti dai notai, costringe ad un pazientissimo lavoro di ricomposizione di un mosaico, in cui la stessa ricchezza del fondo notarile genovese si trasforma in un'ulteriore difficoltà.

Naturalmente è necessario procedere a tappe: la prima non può

che essere quella di cogliere il notaio nel momento in cui è più vicino alle istituzioni e cioè quando esercita le funzioni di cancelliere. Di qui l'esigenza di cominciare il lavoro dalle carte giudiziarie e quindi dall'amministrazione della giustizia. Una scelta di questo tipo del resto non necessita di particolari giustificazioni, né si pone come del tutto settoriale, data la ben nota mancanza di distinzione tra i poteri normativi, giudiziari e amministrativi nel Medioevo.

La sezione notarile dell'Archivio di Stato di Genova è, come tutti sanno, divisa in due serie: la prima raccoglie gli atti relativi al diritto privato, cioè rogati dai notai nell'esercizio della libera professione, che in linguaggio tecnico si chiamano gli *instrumenta*; la seconda, la serie dei cosiddetti «Notai giudiziari», raccoglie le carte prodotte dai notai in quanto cancellieri, scribi in un pubblico ufficio e sono detti *acta* ⁽⁵⁾.

È appena il caso di osservare che la dizione «notai giudiziari» non è del tutto corretta e potrebbe risultare addirittura fuorviante se la si intendesse come l'insieme delle carte prodotte da notai che svolgevano come specifica e unica mansione quella di cancelliere. Chiunque abbia una minima dimestichezza coi fondi del nostro Archivio sa che si tratta degli stessi notai che svolgevano, quasi sempre contemporaneamente, entrambe le mansioni. Più corretta sarebbe quindi la dizione «Notai-serie giudiziaria». Per questo motivo non è il caso di farsi eccessive illusioni sul rigore di questa distinzione, chiarissima in teoria ma assai meno rispettata nella prassi, per cui è assai frequente, anche in età moderna, rinvenire carte o intere unità archivistiche giudiziarie nella serie maggiore e viceversa. Ma non è questo il problema: il problema è che mentre, come si sa, la serie degli *instrumenta* inizia nel 1154, bisogna attendere sino agli anni settanta del '300 per incontrare la prima filza espressamente attribuita agli *acta*. Ciò non significa tuttavia che per i due secoli precedenti le carte giudiziarie manchino del tutto, semplicemente i due tipi di documenti si trovano, almeno apparentemente, confusi insieme nella serie maggiore.

È evidente quindi che la condizione pregiudiziale per effettuare qualsiasi ricerca su queste carte è quella di porre mano ad un lavoro - puramente archivistico - di indicizzazione. E appunto l'indice delle carte giudiziarie - sino a fine '300 - è il primo obiettivo che mi sono proposto. Qui purtroppo bisogna fare quello che in gergo si chiama il «tappeto»: non ci sono «chiavi» che consentano l'individuazione degli atti giudiziari evitando il controllo sistematico di tutta la documentazione. È assolutamente illusorio, per esempio, sperare che il sito in cui l'atto è rogato dia suggerimenti in proposito: l'indicazione

«*in palacio...ubi regitur Curia...*» e talora addirittura l'indicazione «*in Curia*» spesso completano atti privati, mentre l'indicazione «*in palacio fornariorum*» può nascondere atti giudiziari. Una bella serie di carte giudiziarie di Enrico Rubeo, tutte rogate in un palazzo Doria «*ubi regitur curia Consulatus burgi*» è interrotta per esempio da un atto, anch'esso giudiziario, steso in Santa Maria delle Vigne senza che, anche ad un'attenta lettura, emerga alcuna ragione intrinseca che giustifichi lo spostamento ⁽⁶⁾.

E già questi primissimi elementi suggeriscono alcune osservazioni, innanzitutto sul notaio e il suo modo di lavorare, che sfruttava evidentemente le pause nell'esercizio delle mansioni pubbliche per dedicarsi, nella stessa sede del tribunale, alla professione privata e poi su questi magistrati, come dire, «itineranti» ⁽⁷⁾. Già da ciò si comprende che una ricerca di questo tipo offre immediatamente due prospettive i cui risultati sono certamente destinati ad interagire ma che vanno tenute distinte nei percorsi.

La prima è quella che si apre sulla storia delle istituzioni, sul loro carattere, sulle loro strutture, articolazioni ecc.

La seconda è quella che guarda ad un approfondimento della figura del notaio, del suo ruolo all'interno dell'organizzazione comunale e del valore formale delle sue carte. È la prospettiva cioè che si apre su uno degli aspetti più affascinanti della diplomazia comunale. Affascinante quanto ignoto: l'unica opera complessiva in materia è infatti ancora l'importantissimo studio di Torelli del 1911-15 ⁽⁸⁾, e per l'area ligure, oltre ad alcuni saggi di Costamagna e soprattutto al suo fondamentale libro sul notariato ⁽⁹⁾, si incontra, mi pare, solo un saggio di Puncuh sui notai savonesi, del 1965 ⁽¹⁰⁾. E proprio Puncuh, dall'analisi delle carte di Savona, ove si conservano i più antichi cartolari di atti giudiziari esistenti (Martino e Saono, dei primi anni del '200), concludeva non solo per la precocissima distinzione tra *instrumenta* ed *acta* ma anche per la distinzione, all'interno degli *acta*, delle varie fasi del processo con cartolari appositi per le denunce, per le deposizioni dei testi ecc. e soprattutto per il carattere pubblico di tali registri che di conseguenza venivano conservati negli archivi comunali ⁽¹¹⁾. Anche Costamagna, per Genova, consente sulla distinzione tra i vari tipi di cartolare ma non si pronuncia sul luogo di conservazione ⁽¹²⁾. È evidente che questi problemi sono della massima importanza non solo per chiarire i meccanismi di funzionamento degli uffici e il ruolo del notaio al loro interno ma anche per la natura diplomatica di questi atti e per ciò che Costamagna additava come il «nocciolo della questione» e cioè se la documentazione del Comune medievale sia

«pubblica in ragione dell'autorità da cui è posta in essere» oppure della sottoscrizione del notaio ⁽¹³⁾.

Ora, poiché non vi sono dubbi che, almeno a partire dagli anni settanta del '300, gli atti giudiziari a Genova sono conservati presso l'archivio del Collegio dei notai, ma distinti dagli atti privati, la chiarificazione sul periodo precedente assume rilevanza anche ai fini della storia istituzionale configurandosi in un caso o nell'altro un ampliamento o un restringimento del ruolo dello Stato; un indebolimento o un rafforzamento del ruolo del notaio.

Dobbiamo quindi tornare alla prima osservazione: a quello spazio di due secoli che separa l'inizio dei cartolari degli *instrumenta* da quello degli *acta* e chiederci quando comincia la serie dei «notai giudiziari» e perché. Non ci si può certo fidare, per stabilire la data iniziale, della presenza effettiva delle carte: troppo vaste sono state le dispersioni. Ma possediamo per fortuna un inventario dell'archivio del Collegio dei notai che risale alla fine del '500 e che è noto con la denominazione erronea di «*Pandetta combustorum*». Questo indice, che ci è giunto in un registro quasi integro, appare redatto in modo assai preciso ed accurato. Ebbene, mi pare di poter dire che le più antiche annotazioni di «*libri actorum*» distinti da quelli «*instrumentorum*» riportino agli anni quaranta del '300 (la più risalente sembra del 1341). Cioè certamente a partire da questa data, ma anche solo a partire da questa data, gli atti dei tribunali vengono conservati presso l'archivio dei notai, distinti dagli atti privati ma sotto il nome del notaio e non della magistratura. Tutti i notai precedenti, anche quelli nei cui cartolari si trovano in abbondanza documenti di contenuto giudiziario, risultano nella «*Combustorum*» solo come estensori di *instrumenta*. Se ora passiamo ad analizzare le carte giudiziarie del '200 e del primo '300 noi non solo troviamo la piena conferma che la distinzione tra *instrumenta* ed *acta* era netta e rigorosa ma troviamo precisi riferimenti per es. a registri «*petitionum et licterarum*» ⁽¹⁴⁾ e nel cartolare n. 299 ci è conservato addirittura il frontespizio del «*cartularium executionum*» del notaio Thomas de Gavio per il 1337 ⁽¹⁵⁾. Di più: il riferimento ad atti precedenti è effettuato, nel '200 e primo '300, con le formule «*scripturam publicam scriptam in actis Consulatus burghi*» ⁽¹⁶⁾, oppure «*ut continetur in actis Consulatus...*» ⁽¹⁷⁾. Mentre per gli anni trenta del '300 ho trovato formule del tipo «*extractum de actis publicis curie Consulatus civitatis videlicet de cartulario Pelegrini de Manarolia notarii*» ⁽¹⁸⁾. Infine per gli anni cinquanta del '300 il riferimento è a «*publicam sententiam latam per dominum Vicarium scriptam manu Nicolai Mastracii notarii*» ⁽¹⁹⁾. Dove va osservata - è questa la cosa

più importante - l'assenza del nome del notaio sino al terzo decennio del '300. Gli atti vengono identificati esclusivamente attraverso il riferimento alla magistratura. Dopo un brevissimo periodo che possiamo dire di transizione, in cui troviamo entrambe le specificazioni, approdiamo infine, a partire dagli anni quaranta del XIV secolo, alla formula per cui l'atto è individuabile essenzialmente attraverso il nome del notaio. E a questo punto infatti, indipendentemente dalle dispersioni di documenti, come nel caso citato di Nicola Mastracio, questi atti giudiziari figurano chiaramente sotto il nome del notaio nella «*Pandetta combustorum*».

Sono evidenti le osservazioni che si possono trarre in ordine alla storia delle istituzioni in relazione alla consapevolezza dell'appartenenza delle carte e anche in ordine al ruolo del notaio in relazione al carattere pubblico dei documenti. Ma è altrettanto evidente che da ciò si è spinti fortemente ad ipotizzare, anche se una prova inconfutabile sinora non l'abbiamo, che fino agli anni quaranta del '300 gli atti giudiziari, anche a Genova come a Savona, fossero conservati nelle Curie. Se ciò è vero (e se sarà confermato, come penso, dagli ulteriori controlli) questa data, del 1341 circa, rappresenta una notevole svolta nell'organizzazione burocratica - e non solo burocratica - del Comune ed è una data di estremo interesse: è connessa infatti con un grande mutamento istituzionale (il dogato a vita) e soprattutto con la distruzione, nel 1339, della documentazione conservata presso gli archivi del Comune in seguito ai disordini che portarono al dogato Simone Boccanegra ⁽²⁰⁾.

Riassumendo: sino al 1340 i registri contenenti i veri e propri *acta* sono stati conservati presso gli archivi del Comune, non hanno lasciato traccia nell'archivio notarile e sono andati, per la massima parte, distrutti. Dopo tale data sono stati invece custoditi, come serie a parte, presso il Collegio dei notai. Ma allora le carte di contenuto giudiziario che troviamo, numerosissime da Giovanni Scriba in poi, nei cartolari degli *instrumenta* mescolate agli atti privati che cosa sono? Innanzitutto bisogna chiarire la loro collocazione. Lo stato di condizionamento dei nostri attuali cartolari notarili che, come si sa, sono il risultato della rilegatura di fascicoli provenienti da registri originari diversi, rende tutto molto difficile. Però se è arduo stabilire se in alcuni casi vi siano stati registri appositi per queste carte di contenuto giudiziario, distinti da quelli degli atti di diritto privato, è invece molto facile dimostrare che nella maggioranza dei casi i due tipi di documenti coesistevano. Abbiamo esempi, come in un cartolare di Benedetto de Vivalda, in cui nel recto di una carta si trova un testamento e nel verso una sentenza del *Consul deversus*

civitatis ⁽²¹⁾. Questi atti erano quindi coscientemente dal notaio inseriti nel cartolare degli *instrumenta*. Bisogna perciò assolutamente chiarire la loro esatta natura e valenza ⁽²²⁾. Si può partire da alcuni documenti che vorrei definire «pseudo-giudiziari» nel senso che il loro contenuto è incontestabilmente giudiziario ma altrettanto incontestabilmente non fanno parte delle carte redatte nell'ambito del processo. Un esempio, molto chiaro, lo troviamo fra gli atti di Bartolomeo Fornari: l'8 aprile 1236 egli, in *Curia*, stende una sentenza, pronunciata dal «*procurator iusticie Janue*», di assoluzione di un uomo accusato di bigamia. Ma attenzione: il documento è redatto due giorni dopo la celebrazione del processo che è avvenuto di domenica, in «*pleno parlamento*», in piazza; non solo: viene steso su mandato dello «*iudex et assessor potestatis*», non del magistrato che ha emesso la sentenza, con l'ordine di «*facere instrumentum*» affinché l'imputato non sia ulteriormente molestato con quell'accusa ⁽²³⁾.

Ove è evidente - e se ne aveva già allora piena consapevolezza - che qui si tratta in tutti i sensi di un *instrumentum*, cioè di un documento di prova, non di un dispositivo. Di fronte ad un procedimento che avviene, come par di capire, con rito orale, tocca alla parte raccogliere e al notaio garantire con la sua autorità il godimento di un diritto pur sanzionato da una sentenza.

Si potrebbe formulare l'ipotesi che anche in seguito, in regime di rito processuale totalmente scritto, questa prassi si sia conservata e che la stragrande maggioranza delle carte cosiddette giudiziarie antecedenti il 1340 sia assimilabile a questo schema. Il problema infatti è che non si riescono a trovare *acta* che siano inequivocabilmente tali. Il cartolare n. 299 che è di questo tipo (cioè contiene le *petitiones*, le deposizioni dei testi ecc.) in parte contiene atti degli anni quaranta e cinquanta del '300 -come per es. quelli di Obertus Mayneti de Savignono del 1347- che si trovano regolarmente registrati come *acta* nella *Pandetta combustorum*, in parte comprende atti della fine degli anni trenta -come per es. quelli del 1337 di Thomas de Gavio che sono i più antichi- che non sono registrati in alcun modo nella *combustorum* e che sono comunque troppo prossimi al mutamento istituzionale per rappresentare una smentita allo schema proposto. Il cartolare n. 299 che è costituito esclusivamente da atti giudiziari nonostante sia collocato nella serie maggiore deve dunque essere considerato a tutti gli effetti come il primo vero pezzo della serie «*Notai giudiziari*». L'unico caso precedente che -almeno sinora- ho rintracciato in cui ci sia confusione tra veri *acta* e *instrumenta* è tale da rafforzare anziché smentire

la nostra ipotesi: si tratta di un frammento del notaio Rolandino di S. Donato in cui inequivocabilmente nello stesso cartolare sono contenuti atti privati e processuali. Ma ci troviamo in una situazione eccezionale: i documenti -del 1270- sono redatti in viaggio, durante la Crociata; le deposizioni dei testi (si tratta di un processo per merci derubate a mercanti genovesi) sono raccolte dal notaio «*in arena Tunes*» per ordine del re di Francia. Di più: una postilla successiva del notaio avverte che al rientro a Genova le deposizioni sono state rilette ai testi alla presenza dell'arcivescovo, confermate e autenticate col sigillo arcivescovile ⁽²⁴⁾. È evidente che alle nostre carte non era stato riconosciuto valore legale.

Tutti gli altri atti sono assimilabili a quelli che ho definito prima «pseudo-giudiziari». Lo schema -identico per il '200 e il primo trentennio del '300- è più o meno questo: *In palacio...ubi regitur Curia...dominus...consul* (oppure *vicarius Potestatis* ecc.) *laudavit*, cioè ha emesso sentenza che il tale sia proprietario di..., oppure: non debba pagare..., o tutta una serie molto lunga di formule che comunque sempre sanzionano il godimento di un diritto. Segue un riassunto della causa di cui si richiamano i momenti salienti *senza trascrizione di documenti*: la *petitio* dell'attore, la consegna del *libellum* al convenuto, la convocazione delle parti, l'eventuale *contradicio*, l'esibizione di prove scritte, l'audizione di persone interessate (per es. nel caso di minori). Vengono invece *trascritti integralmente* gli atti indispensabili a definire con precisione i beni oggetto di controversia: per es. gli inventari o, caso frequentissimo, quando sia necessaria una valutazione dei beni, la perizia degli *extimatores* che a sua volta contiene per esteso il *mandatum* ricevuto dal magistrato. Si tratta quindi di documenti relativi ad *acta* ma che formalmente sono *instrumenta*, il cui contenuto è giudiziario ma non sono redatti nell'ambito del processo e il cui valore fondamentale consiste nel rappresentare documento di prova di un diritto. Ciò, per inciso, spiegherebbe finalmente il perché dell'assenza quasi totale di documenti di contenuto penale. Non sono però copie o estratti, sono degli originali. Ciò apre, mi pare, problemi molto complessi: il ruolo dello Stato che sembrava esaltato dalla definizione degli *acta* come appartenenti alla Curia e dalla loro conservazione negli archivi del Comune ne esce, mi sembra, alquanto ridimensionato se poi doveva intervenire il notaio in quanto tale e la sua *publica fides* a redigere l'atto fondamentale che sanziona il diritto. Anche sul piano della diplomazia si tratta di documenti non solo di difficile interpretazione ma per i quali sarei in imbarazzo anche nel fornire una definizione se, ancora una volta, non soccorresse la preziosa

Pandetta combustorum. L'antico archivista, dovendo schedare i registri di uno dei pochi notai -Tommaso de Casanova- che scrupolosamente utilizza cartolari distinti per gli atti di questo tipo e per quelli di contenuto privato, classifica i primi, con felicissima contraddizione, come carolari di «*instrumenta iudicialia*». In questo ossimoro, nell'indagine sul suo significato e sulle sue implicazioni, mi pare si nasconda un problema non secondario per la storia del notariato e per quella delle istituzioni.

Resta da fare almeno qualche cenno sulla prima prospettiva, quella relativa al profilo istituzionale. Questa può procedere parallelamente alla precedente anche se è evidente che il chiarimento della struttura formale degli atti ne è condizione pregiudiziale, se non altro per sapere qual è la natura del campione che utilizziamo.

Su questo aspetto della ricerca mi limito allo schema e a pochi esempi. Anche qui la bibliografia è avara. La base di partenza poggia interamente sugli scritti di Piergiovanni: le lezioni e, soprattutto, il fondamentale libro sugli statuti ⁽²⁵⁾. In che modo l'indagine sulle carte notarili può contribuire ad approfondire il quadro? Ho individuato alcuni punti.

Innanzitutto può fornire una mappa delle magistrature e della loro evoluzione, corredata da precisi elenchi dei nomi dei magistrati. Sono molto ben rappresentati i tre consolati *deversus Civitatis, Burgi e Foritaneorum* che sembrano declinare negli anni trenta del '300. Contemporaneamente assistiamo ad una forte accentuazione del ruolo del Podestà, il numero dei cui atti diventa maggioritario e di cui è ben documentata l'articolazione dell'ufficio in un vicario e uno «*iudex et assessor*». Per quanto riguarda i nomi c'è da osservare che, almeno a partire dalla seconda metà del '200, anche i consoli sono sempre forestieri ⁽²⁶⁾.

In secondo luogo può fornire un quadro più dettagliato delle competenze delle varie magistrature. Si può studiare anche l'aspetto, molto importante in un regime di polverizzazione delle funzioni giurisdizionali, dei conflitti di competenza o semplicemente delle sovrapposizioni di competenze: per fare un solo esempio, nel 1377 una sentenza dell'Ufficio di Mercanzia in una causa per una lettera di cambio protestata a Bruges è appellata dinanzi al Vicario del Podestà con eccezioni di incompetenza incrociate ⁽²⁷⁾.

In terzo luogo, e si tratta dell'aspetto più difficile ma forse più affascinante, si può porre in relazione questa documentazione con la normativa statutaria nel triplice senso di indagare i rapporti tra la teoria e la prassi, di verificare gli aspetti procedurali e infine, attraverso la fitta rete di citazioni e rinvii ai capitoli degli statuti,

di cercare di individuare la stratificazione delle norme che vanno a comporre gli statuti stessi e l'antichità delle singole norme in rapporto alla raccolta. In una situazione come quella genovese dove i più antichi statuti risalgono solo ai primi anni del '300 (i cosiddetti «Statuti di Pera») mentre è andata perduta la precedente compilazione del 1229 e troviamo la successiva solo nel 1375 dopo un'ulteriore perdita di compilazioni intermedie, una ricerca di questo tipo, anche se non può aspirare all'organicità, può tuttavia offrire spunti di notevole interesse. Alcuni semplici esempi: 1) Gli Statuti di Pera prevedono tassativamente che qualsiasi atto prodotto dagli *extimatores* sia redatto da un notaio di Collegio pena la nullità della perizia. In effetti in tutti gli atti successivi a questi Statuti troviamo indicato con precisione e in bell'evidenza il nome del notaio. Questo non succede per atti anche della fine degli anni settanta del '200 (cioè poco più di un decennio prima dell'entrata in vigore degli Statuti). Dobbiamo dunque supporre che in questo campo gli Statuti di Pera siano stati innovativi rispetto alla normativa precedente. 2) Circa l'entità degli alimenti per gli orfani gli Statuti di Pera obbligano il Console, pena il sindacato, ad ascoltare il parere dei parenti dei minori, la decisione della cui maggioranza è vincolante per il Console. La norma è molto severa e precisa: stabilisce quanti devono essere questi parenti e come devono essere scelti. In tutte le sentenze di questo tipo, sia precedenti che successive agli Statuti di Pera, questa norma è rispettata scrupolosamente e sempre col riferimento esplicito al relativo capitolo degli statuti, ma ogni volta con la precisazione che è stato ascoltato anche il parere degli altri Consoli («*de consilio aliorum Consulium...et unum cum eis concorditer*»). Ora, quest'obbligo non lo si trova negli Statuti di Pera, quindi o si tratta di una norma presente negli statuti precedenti del 1229 e che continua ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore di quelli di Pera, oppure si tratta di una prassi che viene rispettata anche se non contemplata dagli statuti.

Per concludere si può osservare che l'impressione immediata offerta dal complesso di questi atti notarili è quella di un'evoluzione prepotente del diritto nel corso del sec. XIV sia in senso sostanziale che formale. Un aspetto di questo sviluppo è la presenza sempre più massiccia, in tutti i ruoli, dei giureconsulti. Nel 1388 una vedova in causa dinanzi al vicario del Podestà contro il tutore dei propri figli circa l'amministrazione dei beni dei minori vede accolto un ricorso del tutore che, essendo fallito e sottoposto a giudizio dinanzi al tribunale dei Rotti, chiedeva l'unificazione dei procedimenti dinanzi a quest'ultimo. La dichiarazione di incompetenza è impugnata dalla

vedova dinanzi al doge Antoniotto Adorno che, come sempre in questi casi, nomina una commissione composta dal proprio vicario e da due giureconsulti (un Imperiale ed Enrico de Illioni). Questi emettono un *consilium* che accoglie pienamente le ragioni della vedova con la motivazione che i diritti dei pupilli non sono equiparabili a quelli dei creditori. Ma l'altro dato interessante è che, nel ricorso al doge, veniva ricusato il tribunale dei Rotti perché mentre il vicario del Podestà è un *legumdoctor*, l'altro tribunale è costituito da persone «*que ius scriptum ignorant et que ignorant hoc vocabulum administrate tutelle*» ⁽²⁸⁾.

Credo che questa richiesta di certezza del diritto che si manifesta reclamando professionismo, tecnicità e competenza sia la miglior prova della profonda evoluzione del diritto nella Genova del '300 e del tramonto del sistema «comunale» di amministrazione della giustizia.

Note

(1) Le note che seguono costituiscono solo gli appunti preliminari di un'ampia ricerca ancora ai primi passi. In esse, oltre ad affrontare i criteri metodologici, si prospettano le principali linee direttrici della ricerca, si offrono alcuni esempi e si formulano alcune ipotesi anche in ordine ad aspetti diplomatici.

(2) Tali esiti non sono casuali ma dipendono, come è noto, in larga misura da una precisa impostazione storiografica espressa programmaticamente dal Lopez nel 1938 quando nell'*Avvertenza* alla sua *Storia delle colonie genovesi* riaffermava la propria tesi secondo cui «la storia di Genova va fatta più dal di fuori che dal di dentro». R. LOPEZ, *Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo*, Zanichelli, Bologna 1938, p.XI.

(3) G. CARO, *Genua und die Mächte am Mittelmeer, 1257-1311*, M. Niemayer, Halle 1895-1899 [*Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*], tr. it. di O. Soardi in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» (d'ora in poi «A.S.Li.»), N.S., XIV-XV, Genova 1974-1975, 2 voll.; ID., *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Heitz, Strassburg, 1891.

(4) V. POLONIO, *L'amministrazione della «res publica» genovese fra Tre e Quattrocento*, in «A.S.Li.», N.S., XVII/1, Genova 1977.

(5) Nella definizione di Rolandino «*dicitur instrumentum scriptura in qua continetur id quod intendit probare producens...Publicum instrumentum est illud quod est scriptum manu publica seu tabellionis si redactum est in publicam formam*». L'apparatus di Pietro da Anzola precisa che «*instrumentum est scriptura specialis et solemnitas facta ad probationem alicuius negotii*». L'actum invece, sempre secondo Rolandino, è la «*scriptura in iudiciis vel sub officio aut autoritate alicuius iudicis facta*». ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS, *Summa totius Artis Notariae*, ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato dell'edizione giuntina del 1546, A. Forni ed., Bologna 1977, cc. 351v-352r e c.353v.

(6) Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), *Notai antichi*, Cartolare n.76, cc. 225r-230v; 245r-251v (3 marzo-26 novembre 1278). L'atto rogato in S. Maria delle Vigne si trova a c. 245r.

(7) La difficoltà di individuare una sede stabile dei pubblici uffici è elemento interessante e caratteristico.

(8) P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1980. Per il contributo più recente in

materia v. G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in «A.S.Li.», N.S., XXIX/2, Genova 1989, pp.99-128.

(9) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1970; ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972.

(10) D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in «A.S.Li.», N.S., V/1, Genova 1965, pp.5-36.

(11) *Ivi*, pp. 11-12.

(12) G. COSTAMAGNA, *Il notaio...*, cit., pp. 133-134.

(13) *Ivi*, pp.125-126.

(14) A.S.G., *Notai antichi*, cartolare n.299, c. 123.

(15) *Ivi*, tra le cc. 23 e 24.

(16) *Ivi*, cartolare n. 76, c.229r - anno 1278.

(17) *Ivi*, c.245.

(18) *Ivi*, cartolare n. 299, c.4r - anno 1337.

(19) *Ivi*, c.145 - anno 1359.

(20) Un caso a parte di estremo interesse è costituito dai registri che documentano gli atti giurisprudenziali del doge, che continuano ad essere conservati in cancelleria.

(21) *Ivi*, cartolare n. 179/I, c. 124r.e v.-anno 1320.

(22) Lascio completamente fuori da queste considerazioni quella vastissima area che comprende la «volontaria giurisdizione» che meriterebbe ricerca e discorso a parte.

(23) *Ivi*, cartolare n. 18/II, c.140r.

(24) *Ivi*, cartolare n. 76, cc. 136r-137v (16-17 novembre 1270. La postilla è dell'8 gennaio 1273).

(25) V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Ecig, Genova 1980; ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Ecig, Genova 1984.

(26) Ciò vale anche per i *consules foritaneorum*, carica spesso ricoperta dallo stesso magistrato che rivestiva l'incarico di *consul civium*. Cfr. A.S.G., *Notai antichi*, cartolare n. 16/II, c.265r - anno 1284 e *Notai ignoti*, busta 3, fasc. 43 - anno 1325.

(27) A.S.G., *Notai giudiziari*, filza 1.

(28) A.S.G., *Notai ignoti*, busta B, fasc.6.4.

GIOVANNI FORCHERI

LA RIPARTIZIONE DEI POTERI NEL SISTEMA GENOVESE DEL 1576

La riforma costituzionale del 1528, alla cui base c'era l'intento dichiarato di dare allo Stato genovese un nuovo assetto, tale da porre fine alle tradizionali situazioni di contrasto, costituiva un documento grossolano, di ispirazione ancora medievale, che aveva fallito completamente lo scopo. Tanto che, invece di mettere ordine e pace, aveva portato alla guerra civile.

Il documento aveva posto in essere lo Stato oligarchico, stabilendo come solo ai componenti della categoria nobiliare spettasse di reggere le cariche principali, mentre legittimava definitivamente gli Alberghi nei quali la categoria si era inquadrata, facendone 28 distinti centri di potere, ai cui rappresentanti spettava di susseguirsi nelle cariche secondo un certo ordine.

Ma, a parte questo, il documento lasciava in essere una situazione organizzativa confusa. In particolare, affidava all'organo di governo, che si articolava sui due Collegi dei Governatori e dei Procuratori, definito *principalis rector et supremus iudex*, poteri praticamente illimitati, consentendogli la piena facoltà legislativa, nonostante la presenza dei due Consigli Maggiore e Minore; inoltre attribuiva vastissime competenze in materia penale ai Procuratori, talvolta esclusive e talvolta concorrenti con quelle del giudice ordinario.

L'ultima rubrica del testo, inoltre, per cancellare qualsiasi possibilità di equivoci, affermava espressamente come al governo spettasse addirittura di poter modificare le sue disposizioni.

Sarà quindi proprio valendosi di questa facoltà che, nel 1547, il governo vi apporterà delle incisive innovazioni, attraverso la cosiddetta legge del Garibetto, senza menomamente interpellare i Consigli. Nonostante le proteste che si erano levate, il governo aveva potuto giustificarsi invocando la rubrica del testo del 1528 che, ad ogni buon conto, aveva tenuto a trascrivere all'inizio della legge.

Nel 1575, allorché la guerra civile era giunta a un punto tale da mettere a repentaglio la sovranità della stessa Repubblica,